

INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Gent.ma Notaio Claudia Alessandrelli <calessandrelli@notariato.it>

OGGETTO: proposte e documenti per audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio ed all'esercizio delle attività di impresa


Quale contributo di INARSIND all'attività di CONFPROFESSIONI in vista di una prossima audizione presso la Commissione Parlamentare per le Semplificazioni, trasmettiamo l'allegato documento.
Con i più cordiali saluti.

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Ing. Marco Becucci)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Roberto Rezzola)



12 giugno 2021

Richiamando il nostro precedente documento in tema di semplificazioni, ed in particolare la necessità di rendere uniformi per l'intero territorio nazionale tutti gli atti che prevedono rapporti con la P.A., a qualsiasi finalità siano destinati, in primis le modalità di accesso alle gare di appalto, verificiamo con compiacimento che il Decreto prevede la creazione della banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l'impiego di piattaforme informatiche. Non resta che augurarci l'immediata attivazione della banca dati e del suo funzionamento.

Ribadiamo la necessità e l'urgenza di un serio intervento affinché sia i SUE che i SUAP diventino autentici sportelli *unici*.

In vista della conversione in legge del Decreto ci sembra opportuno segnalare le possibili ed auspicabili modifiche riguardanti il "superbonus":

- Redazione di un testo unico costantemente aggiornato;
- Fornire certezza circa il prolungamento del tempo di applicazione degli incentivi, auspicabilmente al 31 dicembre 2024;
- Affidarne la gestione (circolari esplicative, chiarimenti, interpelli, etcc..) ad un unico soggetto;

- Se è vero che la norma intende perseguire la rigenerazione del patrimonio edilizio, la platea dei soggetti che possono beneficiarne deve essere allargata (attività produttive, impianti sportivi, edifici in zona sismica 4 etc.,) anche, eventualmente, riducendo il beneficio per i nuovi arrivati;

Segnaliamo che la possibilità di eseguire gli interventi del “superbonus” (ad eccezione della demolizione e ricostruzione) con la presentazione della Certificazione Inizio Lavori Asseverata lascia *impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento*.

Pertanto, il raffronto tra la documentazione presentata in sede di CILA, che dovrà rappresentare fedelmente lo stato di fatto, ed il titolo edilizio precedente in ordine di tempo potrà consentire l'individuazione di un abuso edilizio e mettere l'interessato a rischio di sanzioni civili e/o penali.

Forese si sarebbe potuta cogliere l'occasione non già per una generalizzata sanatoria, ma per selezionare tipologie di abusi da “sanare” in contemporanea alla presentazione della documentazione del “superbonus”.

Due ulteriori proposte di modifica meritano un'indispensabile illustrazione della motivazione per la quale vengono avanzate.

Diciamo anzitutto che entrambe sono dettate dallo stesso comune denominatore: la terzietà dell'attività di progettazione, palesemente trascurata tanto nell'ambito dell'attività del c.d. “superbonus”, quanto in quello dei lavori pubblici, laddove è stato reintrodotta, in maniera allargata, l'appalto integrato, seppur limitandolo agli interventi del PNRR

Per quel che riguarda il “superbonus”, il facile slogan secondo il quale al cittadino l'intervento non sarebbe costato nulla, ha coinvolto le attività tecnico-professionali nonostante queste intervengano, oltre che per la progettazione che precede l'esecuzione delle opere, ancor prima di essa, per gli accertamenti e per le verifiche preliminari. Si tratta di adempimenti, spesso assai gravosi, ma per i quali il pagamento, unitamente alla progettazione, viene rimandato a fasi successive, con il rischio di rendere poco trasparente anche il rapporto con gli esecutori dell'intervento..

Non meno importante è garantire la terzietà nell'ambito dei lavori pubblici dove la progettazione deve conservare la propria autonomia per garantire funzionalità, estetica, il giusto rapporto costo/benefici, ponendosi a contatto diretto solo con la volontà e le scelte della P.A., restando autonoma rispetto a specifici sistemi di produzione, di materiali, da condizionamenti economici.

In entrambi i casi é indispensabile rendere il pagamento delle competenze professionali completamente autonomo ed indipendente rispetto a quello dei lavori: riconoscere l'autonomia del pagamento dell'attività professionale significa riconoscerne l'indipendenza che a sua volta rappresenta un indubbio interesse pubblico all'interno di procedure e/o interventi che prevedono l'impiego di risorse pubbliche.

Avendone chiarito le motivazioni, avanziamo, pertanto, le due seguenti proposte sotto forma di variazione del testo di legge vigente. A prescindere dalla formula che certamente avrà necessità di essere corretta nelle sedi opportune, riteniamo utile l'esercizio per rendere evidente il n/s obiettivo.

D.L. 77/2021	
TESTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 48</p> <p>5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.</p>	<p>(Si propone una modifica per gran parte contenuta nella bozza circolata qualche giorno prima dell'approvazione del DL)</p> <p>5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell'avviso con il quale si indice la gara sulla base delle tabelle di cui al decreto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è soggetto a ribasso e viene corrisposto al progettista direttamente dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.</p>

TESTO DEL DL 19/5/2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Il pagamento delle competenze professionali prescinde dagli stati d'avanzamento di cui al precedente periodo e ad essi si provvede con l'emissione di specifici certificati di pagamento.